



# *Ministero della Giustizia*

## **Gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti processuali nei procedimenti di competenza della Corte di cassazione**

(istituito con d.m. 9 febbraio 2016)

### **Coordinatore**

Antonio Mura, Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia

### **Componenti**

Carmelo Barbieri, magistrato addetto all'Ufficio legislativo  
Matilde Cammino, consigliere della Corte di cassazione  
Rosanna De Nictolis, presidente di sezione del Consiglio di Stato  
Barbara Fabbrini, vice capo di Gabinetto  
Francesco Mauro Iacoviello, sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione  
Giovanni Mammone, presidente di sezione e segretario generale della Corte di cassazione  
Enrico Marzaduri, ordinario di diritto processuale penale all'Università di Pisa  
Vittoria Orlando, vice capo del Dipartimento per gli affari di giustizia  
Ilaria Pagni, ordinario di diritto processuale civile all'Università di Firenze  
Andrea Pasqualin, avvocato, Consiglio nazionale forense  
Luigi Salvato, sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione  
Massimo Salvatorelli, Avvocatura generale dello Stato  
Stefano Savi, avvocato, Consiglio nazionale forense  
Enzo Vincenti, consigliere della Corte di cassazione

### **Collaborazione tecnico-scientifica**

Direzione generale della giustizia civile  
Direzione generale della giustizia penale  
Direzione generale dei servizi informativi automatizzati

# Relazione

Roma, 16 maggio 2016

## Premessa

È un dato oggetto di generale condivisione che la sinteticità contribuisca – seppur senza esaurirla – all’esigenza di chiarezza dell’atto processuale: responsabilizza le parti nella definizione del *thema decidendum* e nel mettere a fuoco le questioni davvero controverse e rilevanti in causa; responsabilizza il giudice nella pronuncia di decisioni maggiormente comprensibili per i cittadini e più facilmente controllabili negli eventuali gradi di impugnazione.

Inoltre, l’eccessiva lunghezza degli atti processuali rende disagiata la gestione del processo, determinando l’allungamento dei tempi e, di conseguenza, la violazione del principio costituzionale del giusto processo *ex art. 111* della Costituzione.

La sinteticità, quindi, è strumento essenziale per l’efficienza di un moderno sistema di giustizia: agevola il compito del giudice, innescando un meccanismo virtuoso, che, se sviluppato senza inutili formalismi, contribuisce a realizzare il valore di una decisione quanto più possibile “giusta”, anche nella prospettiva dell’effettività della tutela.

Nell’ordinamento vigente, un richiamo legislativo al principio di sinteticità e di chiarezza degli atti processuali è contenuto nel codice del processo amministrativo (art. 3, comma 2, c.p.a., e art. 120 dell’allegato I), poi sviluppato nel decreto 25 maggio 2015, n. 40, del Presidente del Consiglio di Stato. Allo stesso modo, la norma in tema di obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali civili prescrive la redazione in forma sintetica sia degli atti di parte sia dei provvedimenti del giudice (art. 16-*bis*, comma 9-*octies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come novellato), chiaramente delineando altresì l’esigenza di atti “a contenuto qualificato”.

Sul versante europeo, la Corte europea dei diritti dell’uomo, nell’art. 47 del Regolamento, afferma con forza l’esigenza della sintesi espositiva, al punto da accompagnare la violazione del principio di sinteticità con la sanzione del diniego di esame dei ricorsi redatti senza il rispetto delle prescrizioni.

Richiami al principio di sinteticità degli atti, delle parti e del giudice, sono contenuti anche nei progetti di riforma del processo civile che si sono susseguiti negli ultimi anni.

Da tempo, inoltre, la Corte di cassazione è impegnata nell’elaborazione di criteri ispirati al principio di sintesi, per la redazione tanto delle sentenze quanto che degli atti delle parti.

Sono significativi in tal senso, oltre ad alcune pronunce del Supremo Collegio, le prese di posizione ufficiali del Primo Presidente, i Protocolli del dicembre 2015 sottoscritti dal Primo Presidente e dal Presidente del Consiglio nazionale forense (volti a favorire la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali nella materia civile e tributaria e in quella penale), nonché le riflessioni avviate sull’argomento all’interno della Corte: si segnala, da ultimo, il provvedimento n. 68 del 28 aprile 2016 del Primo Presidente sulla motivazione semplificata delle sentenze penali.

Alla fine dello scorso anno, ravvisando l'esigenza di migliore esplicitazione del principio di sinteticità in contesti normativi, regolamentari e organizzativi, il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia ha sottoposto alla considerazione del Gabinetto del Ministro l'opportunità di una riflessione finalizzata a elaborare una disciplina di principio che valga a concretizzare – anzitutto per il giudizio di legittimità, in sede civile e penale, stante il suo elevato tecnicismo – regole operative coerenti.

Tale elaborazione è apparsa suscettibile di realizzazione in tempi brevi e in forma autonoma rispetto a più articolate iniziative in corso in altre sedi istituzionali, tenendo peraltro conto, al fine di ogni opportuno coordinamento, del disegno di legge delega di riforma organica del processo civile, del mandato affidato alla Commissione per la riforma del sistema delle impugnazioni penali, nonché dei lavori in corso presso la Corte di cassazione finalizzati alla progressiva introduzione, anche nel giudizio di legittimità, del processo civile telematico.

In una prospettiva di più lungo periodo, l'iniziativa potrebbe inoltre costituire il punto d'avvio per una complessiva e più organica risposta alla problematica generale della dimensione degli atti di parte e della corretta tecnica di redazione del provvedimento giudiziale, alla ricerca del giusto equilibrio tra le esigenze di effettività e di esercizio del diritto di difesa e quelle di efficienza e celerità della risposta giurisdizionale: prospettiva riferibile – dopo l'intervento sul giudizio di legittimità – dapprima al giudizio di appello (civile e penale) e successivamente a quello di primo grado (anche in considerazione, quanto agli atti di parte del processo civile, della già citata codificazione del principio di sinteticità degli atti depositati con modalità telematiche).

### **Il gruppo di lavoro**

In sintonia con le considerazioni di principio sopra richiamate, il Ministro della giustizia, con decreto del 9 febbraio 2016, ha costituito un gruppo di lavoro – coordinato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia e con la collaborazione tecnico-scientifica delle Direzioni generali della giustizia civile, della giustizia penale e dei sistemi informativi automatizzati – assegnandogli il compito di svolgere, nel termine di 90 giorni, le attività di seguito indicate:

- *“approfondita ricognizione del quadro normativo e delle prassi organizzative riguardanti il principio di sinteticità degli atti processuali, al fine di individuarne e valorizzarne le potenzialità applicative funzionali alla realizzazione di processi equi e di ragionevole durata, e, complessivamente, al miglioramento della capacità del sistema di dare risposte rapide, efficaci e di qualità alla domanda di giustizia, agevolando la più incisiva esplicazione del diritto di difesa in atti di contenuto agevolmente intellegibile da parte dell'organo giudicante adito”;*
- *“studio ... orientato in via prioritaria alla coerente applicazione del principio di sinteticità nei procedimenti di competenza della Corte di cassazione, tenendo anche conto dei contributi offerti dalla giurisprudenza e dalla dottrina, dell'elaborazione in atto in sede parlamentare ovvero ad opera di commissioni e gruppi di studio istituiti in ambiti connessi”* presso il Ministero della giustizia;
- articolazione, *“in base alle risultanze della predetta attività di ricognizione e studio, di opportune proposte normative, regolamentari o di disciplina organizzativa, con specifico riguardo al giudizio di legittimità, così da fornire pure una base per il consolidamento, la diffusione e lo sviluppo, secondo una linea*

*unitaria, delle migliori pratiche, individuando appropriati criteri riferibili alle diverse categorie degli atti processuali, con riferimento sia agli atti di parte sia ai provvedimenti del giudice”.*

Il gruppo ha iniziato i lavori il 18 febbraio 2016 e, dopo i primi due incontri in composizione plenaria, ha proceduto a ulteriori riunioni in composizione separata (civile e penale, con il coordinamento, rispettivamente, della prof.ssa Pagni e del prof. Marzaduri), cui hanno fatto sempre seguito sessioni plenarie per ogni utile confronto sulle tematiche di comune interesse.

**La possibilità di veicolare i risultati del lavoro del gruppo in sedi di elaborazione normativa già in essere ha indotto a privilegiare l’obiettivo della definizione di una prima proposta nei tempi assegnati, riservando a un eventuale prosieguo d’attività ogni più opportuno approfondimento.**

Va da sé che le indicazioni offerte devono ritenersi suscettibili di elaborazione sia come articolato normativo, sia quale base per la definizione di principi di delega ovvero per la realizzazione di singoli interventi mirati. Nella stessa linea logica saranno indicate, nel contesto della presente relazione, prospettive di possibile intervento normativo (soprattutto in ambito penale) che non si sono enunciate in puntuali disposizioni nell’articolato, ma che sono comunque indicate quali spunti di riflessione (*in primis* per la possibile considerazione da parte dell’Ufficio legislativo).

Peraltro, l’intervento complessivo è stato articolato, anche al di là del profilo di innovazione normativa, con spunti di natura sia ordinamentale sia organizzativa, dei quali si darà partitamente conto nel prosieguo della relazione.

Fulcro della riflessione è stata la considerazione della delicatezza del compito di declinare il principio di sinteticità in regole operative. Non necessariamente, infatti, l’esigenza di una giustizia efficiente, di cui la sinteticità degli atti è presidio, opera nella medesima direzione dell’esigenza di una tutela effettiva: se riguardate separatamente, l’efficienza opera soprattutto sul piano dell’interesse generale, mentre l’effettività muove (specie in civile) essenzialmente da una prospettiva individuale, sicché vi può essere un potenziale contrasto quando, in nome del rilievo per cui la giustizia è una risorsa scarsa, la ricerca di soluzioni che consentano al processo di funzionare nel modo migliore e più rapido possa astrattamente pregiudicare l’aspirazione del singolo ad una tutela giudiziale “incondizionata”.

La ricerca del punto di equilibrio tra le opposte esigenze così delineate è stata condotta in modo autonomo per i due ambiti processuali, civile e penale. In entrambi, però, il gruppo ha ritenuto che le norme esistenti fossero già sufficienti a richiamare il giudice al rispetto del principio della sinteticità (opinione che ha trovato, da ultimo, autorevole conferma nel già citato provvedimento del 28 aprile 2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione sulla motivazione semplificata delle sentenze penali): il che tuttavia non esclude che si possa approfondire l’argomento in un eventuale prosieguo dei lavori, per declinare il principio in modo più puntuale, sul modello di quanto si è fatto per gli atti di parte.

Peraltro, ha riscosso generale condivisione l’osservazione per cui **della capacità del magistrato di redigere provvedimenti in forma al tempo stesso chiara e sintetica dovrebbe tenersi adeguatamente conto in sede di valutazione periodica della professionalità** dello stesso (in particolare sotto il profilo della tecnica redazionale, rilevante nell’ambito del parametro valutativo della “*capacità*”). Si auspica di conseguenza che, nei diversi momenti valutativi della professionalità, il predetto requisito venga adeguatamente valorizzato, al pari di quanto ad esempio già avviene per quello della tempestività nel deposito dei provvedimenti (rilevante nell’ambito del profilo della “*diligenza*”).

## **Il principio di sinteticità degli atti nel processo civile**

Pur in assenza di una enunciazione specifica del principio di sinteticità degli atti del processo, come pure di sanzioni per la sua inosservanza, il codice di procedura civile utilizza aggettivi (quali “*conciso*”, “*succinto*” e “*sintetico*”) e avverbi volti ad affermare il principio stesso particolarmente nelle norme rivolte agli atti del giudice, e in particolare nei seguenti articoli:

- art. 132 c.p.c. – Contenuto della sentenza: “*La sentenza (...) deve contenere: (...) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (...)*”;
- art. 134 c.p.c. – Forma, contenuto e comunicazione dell’ordinanza: “*L’ordinanza è succintamente motivata (...)*”;
- art. 281-*sexies* c.p.c. – Decisione a seguito di trattazione orale: “*(...) il giudice (...) può ordinare la discussione orale della causa (...) e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (...)*”;
- art. 348-*ter* c.p.c. – Pronuncia sull’inammissibilità dell’appello: “*(...) il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l’appello (...) con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi (...)*”;
- art. 380-*bis* c.p.c. – Procedimento per la decisione sull’inammissibilità del ricorso e per la decisione in camera di consiglio: “*Il relatore della sezione (...), se appare possibile definire il giudizio (...), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la relativa pronuncia. (...) Se il ricorso non è dichiarato inammissibile, il relatore (...) deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione dei motivi in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio (...)*”.

Con specifico riferimento al giudizio di cassazione, il richiamo alla sinteticità degli atti è rivolto alle parti del processo in tre occasioni:

- art. 363 c.p.c. – Principio di diritto nell’interesse della legge: “*(...) La richiesta del procuratore generale, contenente una sintetica esposizione del fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento dell’istanza, è rivolta al primo presidente (...)*”;
- art. 366 c.p.c. – Contenuto del ricorso: “*Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità: (...) l’esposizione sommatoria dei fatti della causa (...)*”;
- art. 379 c.p.c. – Discussione: “*(...) Non sono ammesse repliche, ma gli avvocati delle parti possono nella stessa udienza presentare alla Corte brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni del pubblico ministero*”.

Un invito alla “*chiarezza*” nell’esposizione delle ragioni del ricorso era contenuto anche nell’art. 366-*bis* c.p.c., corredato però da una sanzione di inammissibilità che ne ha decretato l’abrogazione ad opera della legge 18 giugno 2009, n. 69: – Formulazione dei motivi – “*(...) Nel caso previsto dall’articolo 360, primo comma, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione*”.

Nell'articolato predisposto nel dicembre 2013 dalla commissione ministeriale presieduta dal prof. Vaccarella e incaricata di “*elaborare proposte di interventi in materia di processo civile e mediazione*”, compariva un art. 121, comma 2, nel quale si affermava in linea generale che “*Il giudice e le parti redigono gli atti processuali in maniera sintetica*”.

Lo scorso 10 marzo 2016 la Camera dei deputati ha approvato in prima lettura il disegno di legge che delega il Governo a riformare organicamente il processo civile (C. 2953/A, delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile, relatori Berretta e Vazio), che dunque passa ora all'esame del Senato. In tale disegno di legge sono contenuti numerosi riferimenti al principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice, nonché alcune indicazioni circa le modalità con le quali il principio stesso dovrebbe essere concretamente attuato. Giova qui riportare il testo delle norme di interesse sul punto (sia quelle di portata generale sia quelle relative al giudizio di cassazione):

Art. 1 – Delega al Governo: (...) comma 2: “*Il Governo è delegato ad adottare (...) uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del codice di procedura civile e della correlata legislazione speciale (...) in funzione degli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio e dei seguenti principi e criteri direttivi: (...)*

*c) quanto al giudizio di cassazione: (...) adozione di modelli sintetici di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, se del caso mediante rinvio a precedenti, laddove le questioni non richiedano una diversa estensione degli argomenti; (...)*

*g) introduzione del principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice, da attuarsi anche nell'ambito della tecnica di redazione e della misura quantitativa degli atti stessi (...)”.*

Così riassunto il contesto normativo di riferimento, e tenuto conto della progettata introduzione, nella riforma del processo civile, del principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice, il gruppo di lavoro ha ritenuto di prioritaria importanza, in una prima fase, impegnarsi a declinare nel codice di rito (limitatamente alle norme sul giudizio di cassazione, che costituiscono l'oggetto del mandato) il principio di chiarezza e sinteticità con riferimento agli scritti di parte, rinviando a un momento successivo l'eventuale specificazione delle disposizioni processuali già esistenti in tema di contenuto degli atti del giudice.

Si è già posta in evidenza, nel paragrafo precedente, la necessità di individuare un punto di equilibrio tra le esigenze di efficienza e di tutela effettiva. A tal fine è opportuno non dimenticare che: *i)* la sinteticità deve adattarsi alle peculiarità della singola controversia e non deve mai portare a una indebita compressione dell'esercizio del diritto di azione e del diritto di difesa delle parti; *ii)* la sinteticità non deve andare a danno della chiarezza, né le regole in cui quel principio si traduce debbono essere intese in modo formalistico, impedendo il raggiungimento dello scopo del processo, che è quello di una sentenza che riconosca o neghi il bene della vita; *iii)* in quest'ottica, è più opportuno che le sanzioni previste per il caso della inosservanza delle prescrizioni operino – sia consentito trasporre questa terminologia – sul piano della “tutela obbligatoria”, ovvero della condanna pecuniaria (seppure con opportune limitazioni), anziché sul piano della “tutela reale”, ovvero della nullità dell'atto o di analoghe comminatorie; *iv)* retorica e argomentazione sono, infine, patrimonio di cultura del nostro processo, cui l'esigenza della sintesi ad ogni costo non deve indebitamente arrecare pregiudizio.

Anche sulla base di tali considerazioni, dunque, si è ritenuto di proporre le modifiche che si passa ad illustrare. Prima, però, giova evidenziare che – a parere del gruppo di lavoro – gli interventi sulle norme del giudizio di cassazione possono essere piuttosto contenuti, in quanto

essenzialmente rivolti: *i*) a specificare regole già esistenti (in tal modo chiarendo, anche riprendendo le indicazioni del Protocollo 17 dicembre 2015 tra Corte di cassazione e Consiglio nazionale forense, in cosa consista il principio di autosufficienza del ricorso, per evitare che il timore di una applicazione troppo rigorosa di quel principio produca l'effetto opposto, ossia un atto prolisso, confezionato in maniera scarsamente fruibile); *ii*) a richiamare i difensori a regole di responsabilità nella redazione degli atti, fissando nel contempo precisi limiti alle sanzioni eventualmente comminate per la violazione del principio di sinteticità; *iii*) a esprimere, anche nel momento di discussione della causa, quel principio di "sinteticità nell'oralità" che, come si vedrà, si ritiene debba pure caratterizzare il processo penale: sotto quest'ultimo profilo, in particolare, si è cercato di armonizzare – pur mantenendo le necessarie differenze – la disciplina dell'udienza di discussione dei due processi, richiamando l'esigenza di tempi contenuti e di una direzione attenta dell'udienza, tali da assicurare, insieme, sintesi espositiva e chiarezza argomentativa nella presentazione delle tesi difensive, anche con particolare riferimento a specifiche questioni; *iv*) a consentire ogni successivo adattamento del prospettato assetto normativo alle innovazioni – di fonte primaria o secondaria – derivanti dalla progressiva introduzione, anche nel giudizio per cassazione, delle regole del processo civile telematico: in tale ottica, si è fatto riferimento al "*fascicolo informatico*" e al deposito di documentazione su "*supporto informatico*" quale possibile alternativa al fascicolo cartaceo e al deposito di documentazione su tale supporto.

Tutto ciò premesso, si passa ora all'illustrazione delle modifiche proposte.

Quanto al contenuto del ricorso (**art. 366 c.p.c.**):

- si è precisato che l'esposizione dei fatti di causa (comma 1, n. 3) deve essere "*chiara ed essenziale*" (ovvero limitata ai fatti rilevanti ai fini della decisione), e che l'esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione (comma 1, n. 4) non solo deve essere "*chiara e sintetica*", ma deve contenere, per ciascun motivo, l'indicazione delle norme di diritto su cui il singolo motivo si fonda: il che non esclude che, come riconosciuto dalle Sezioni Unite, il singolo motivo possa essere articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo;

- al fine di agevolare la decisione della causa, consentendo alla Corte di individuare con facilità gli elementi sui quali il ricorso è incentrato ed evitando al tempo stesso inutili appesantimenti degli atti introduttivi, si è ritenuto opportuno precisare che il difensore deve, per ciascuno dei motivi di ricorso, indicare specificamente quale sia il passo (il punto) degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali lo stesso si fonda, indicando altresì – al fine ad esempio di valutare l'eventuale tardività del deposito – il momento in cui quegli atti e documenti sono stati depositati o si sono formati nel processo. Il rispetto di questa prescrizione, correlata all'altra, contenuta nell'art. 369, comma 2, n. 4 (per cui insieme al deposito dell'intero fascicolo di parte del giudizio di merito dovranno essere specificamente depositati – in un fascicolo separato, di più agevole consultazione per il relatore e il collegio – gli atti, i documenti, i contratti e gli accordi collettivi in questione), eviterà ogni sanzione di inammissibilità, anche per violazione del principio di autosufficienza;

- fermo poi che la disciplina di cui sopra opera anche con riferimento al ricorso incidentale, appare opportuno qui ricordare che l'art. 366 si applica, in virtù del richiamo contenuto all'art. 370 c.p.c., anche al controricorso che pure non contenga ricorso incidentale, e che per esso si conservano le differenze già sottolineate dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, ai cui principi in proposito non si intende derogare.

Quanto al deposito del ricorso (**art. 369 c.p.c.**):

- si è innanzitutto precisato che, dei provvedimenti di cui al comma 2, n. 2, la parte può depositare sia la copia autentica rilasciata dalla cancelleria sia la copia autenticata dall'avvocato ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 9-*bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), nel testo introdotto dall'art. 52 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114);

- si è inoltre stabilito – riprendendo con ciò un'indicazione già contenuta in precedenti progetti di riforma e tenuto conto della semplificazione che verrà introdotta con la progressiva informatizzazione del processo – che il deposito dei provvedimenti in questione (quando non occorra, ai fini dell'impugnazione, produrre la relazione di notificazione, ove avvenuta) non sia condizione di procedibilità del ricorso, qualora gli stessi siano già presenti nel fascicolo d'ufficio informatico del giudice che li ha pronunciati;

- come anticipato, si è ritenuto opportuno chiarire (così al n. 4 del comma 2) che, se da un lato il deposito dell'intero fascicolo di parte del giudizio di merito non esonera la parte dal rispetto dell'obbligo di specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda (di cui all'art. 366, comma 1, n. 6) né di quello di autonomo deposito degli stessi, in formato cartaceo o informatico, al tempo stesso il rispetto di queste prescrizioni soddisfa il requisito dell'autosufficienza.

Piccoli interventi di dettaglio sono poi contenuti negli **artt. 380-*bis*, 380-*ter* e 384 c.p.c.**, nei quali si è precisato che gli atti ivi indicati debbano essere “*brevi*”.

Un punto qualificante delle proposte di modifica è contenuto nell'**art. 140 disp. att. c.p.c.**, dove, sotto la rubrica “*atti di parte*” (che sostituisce la precedente, “*deposito delle memorie di parte*”), si è introdotto un primo comma in cui il principio ivi espresso, per cui “*le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica*”, è correlato al richiamo all'eventualità che vengano stipulati protocolli processuali volti a declinare le regole operative in cui potrà tradursi il principio di sinteticità. Il richiamo ai protocolli, tuttavia, non può significare – lo si stabilisce in modo esplicito – che il solo mancato rispetto delle previsioni degli stessi possa essere causa di inammissibilità o di una qualsiasi sanzione, anche in punto di spese, a carico delle parti, occorrendo invece che la Corte, nella propria discrezionalità, riscontri una violazione del principio di sinteticità che abbia effettivamente (significativamente) impedito l'agevole decisione della lite (nel qual caso si applicheranno le regole di cui all'art. 385 c.p.c., anch'esso modificato, come tra poco si dirà).

Si chiarisce inoltre che i protocolli che possono integrare, nei limiti che si sono detti, il principio di sinteticità degli atti, dovranno essere sottoscritti dal Primo Presidente della Corte di cassazione, dal Procuratore generale presso la medesima Corte e dal Presidente del Consiglio nazionale forense. Si ritiene che gli stessi debbano essere resi noti nelle forme che ne rendano agevole e ampia la conoscenza.

Importanti modifiche sono state poi ipotizzate in relazione all'udienza di discussione:

- all'**art. 378 c.p.c.** si è innanzi tutto previsto che il pubblico ministero possa presentare una breve memoria in cancelleria non oltre quindici giorni prima dell'udienza;

- si è poi precisato che le memorie (anch'esse brevi) che i difensori depositano in cancelleria non oltre cinque giorni prima dell'udienza sono destinate a illustrare i motivi già esposti negli atti introduttivi (nel senso – ovvio – che non potranno contenere questioni nuove; esse, in ogni caso, potranno essere utilizzate per riferire dello sviluppo del dibattito dottrinale e giurisprudenziale eventualmente intervenuto nelle more, e non per ripetere, se non

in chiave riassuntiva, le argomentazioni già contenute nel ricorso e nel controricorso), nonché – soprattutto – a replicare alle ragioni delle altre parti e alla memoria del pubblico ministero;

- all'udienza di discussione (**art. 379 c.p.c.**) si è previsto che il relatore riferisca sinteticamente i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il contenuto del provvedimento impugnato e, in riassunto, se non vi è discussione delle parti, i motivi del ricorso e del controricorso, anche indicando, ove occorra, le questioni rilevanti per la decisione (per rendere la discussione più efficace, in ossequio al già menzionato principio di “sinteticità nell'oralità”). Si noti che, mentre la relazione deve dar conto (seppur sinteticamente) di tutti i motivi del ricorso, l'indicazione, discrezionale, delle questioni rilevanti per la decisione potrà riguardare anche soltanto uno o più motivi, o una o più questioni all'interno del singolo motivo;

- pur considerando con interesse l'idea (già formulata in precedenti proposte di riforma) di invertire, dopo la relazione, l'ordine degli interventi – invitando prima il pubblico ministero ad esporre le proprie conclusioni motivate (anche nel caso in cui le abbia anticipate per iscritto) e successivamente gli avvocati delle parti a svolgere le proprie difese (anche con particolare riferimento a specifici aspetti evidenziati dal relatore), in modo da consentire a questi ultimi di rispondere ai rilievi del pubblico ministero senza necessità di ricorrere alla redazione di “*brevi osservazioni per iscritto*” nella medesima udienza (come previsto dal vigente disposto dell'art. 379, ultimo comma, c.p.c.) – si è ritenuto più opportuno riservare ogni approfondimento sul punto (per altro non strettamente connesso con la declinazione del principio di sinteticità degli atti nel codice di rito) all'eventuale prosieguo dei lavori del gruppo. Si è invece confermato il principio per cui non sono ammesse repliche;

- si è infine previsto che, nel dirigere la discussione, il Presidente indichi, se lo ritiene necessario, limiti temporali per lo svolgimento delle difese, in ossequio ancora una volta al principio della “sinteticità nell'oralità”.

Quanto infine alle conseguenze della violazione del principio di sinteticità, si è già avuto modo di anticipare che, una volta compiuta la scelta di non prevedere ipotesi di inammissibilità o di diniego dell'esame delle parti dell'atto in esubero (nell'auspicio che la violazione del principio di sinteticità degli atti non venga intesa in modo formalistico, per come meglio esplicitato nel commento all'art. 140 disp. att.), si è ritenuto che la sanzione più adeguata sia quella che opera sul piano delle spese di lite.

Si è dunque deciso di intervenire sul regime di queste ultime, introducendo però, insieme alla sanzione che venga eventualmente comminata dal giudice, un limite quantitativo alla stessa: il testo modificato dell'**art. 385 c.p.c.**, dunque, consente alla Corte di ridurre o aumentare l'importo liquidato fino a un massimo del 20% se le parti (e dunque sia quella vincitrice sia quella soccombente) non si sono attenute, nella redazione degli atti difensivi, a criteri di chiarezza e sinteticità.

## **Il principio di sinteticità degli atti nel processo penale**

Neppure nella disciplina del processo penale figura un riferimento espresso alla “*sinteticità degli atti*”.

Il legislatore utilizza l'aggettivo “*sommatoria*” con riguardo alla “*esposizione (...) dei motivi di fatto e di diritto*” su cui si fonda la sentenza di non luogo a procedere (art. 426 c.p.p.), mentre la sentenza dibattimentale deve contenere “*la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata*”: concisione che va tuttavia temperata con

l'esigenza di "*indicazione delle prove poste a base della decisione*" e di "*enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie*" (art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.).

Nel complesso sembra potersi cogliere un qualche ritardo nell'elaborazione normativa del concetto di sinteticità degli atti nel processo penale rispetto agli altri settori processuali. Ma va anche riconosciuto che la tendenza a valorizzare gli atti scritti nell'economia del rito non vede il processo penale nella stessa posizione del processo civile o di quello amministrativo.

Nel raffronto tra un atto sintetico, conciso, succinto o sommario, indubbiamente, si apprezza un significato unitario che è costituito dalla ricerca di soluzioni idonee ad assicurare un risparmio di tempo nell'apprezzamento dei contenuti dell'atto (e spesso, ma non sempre, nella redazione dello stesso). Tuttavia, solo a prima vista si può riconoscere a tali aggettivi una portata semantica perfettamente fungibile: la sommarietà non può non far intravedere una preoccupante vicinanza con la superficialità e una motivazione succinta ben può alludere ad una struttura motivazionale nella quale non sono considerati aspetti solitamente trattati e che potrebbero meritare invece di esserlo. In questa prospettiva è apparsa opportuna al gruppo l'introduzione di una disposizione generale, l'**art. 109-bis c.p.p.**, rubricata "*Principio di sinteticità degli atti*". Nel primo comma viene chiarito il significato di detto principio, nella misura in cui gli atti del procedimento, quindi quelli di parte e del giudice, debbono contenere "*solo le informazioni e gli argomenti necessari al loro scopo*". In proposito, comunque, per evitare ogni possibile incertezza interpretativa – in linea, del resto, con quanto stabilito nell'art. 3, comma 2, c.p.a. –, potrebbe ipotizzarsi anche nell'art. 109-bis c.p.p. il riferimento agli "*atti delle parti e del giudice*" anziché a quelli del "*procedimento penale*".

Nel contesto della discussione dedicata alla proposta di tale nuova disposizione, il gruppo di lavoro si è interrogato sulla possibilità di menzionare a livello normativo i protocolli d'intesa stipulati tra uffici giudiziari e soggetti rappresentativi dell'avvocatura per la possibile esplicitazione concreta del principio di sinteticità. In ragione dei tempi contenuti entro i quali finalizzare il lavoro, la questione – in ambito processual-penalistico – è stata tuttavia ritenuta meritevole di accurato approfondimento e può pertanto essere iscritta tra quelle da riprendere in considerazione in caso di prosecuzione dei lavori, tanto più che si è constatato uno scenario assai articolato su scala nazionale, esistendo non soltanto il protocollo concluso in Cassazione, ma anche una varietà di atti affini stipulati in ambito locale.

Non è apparso necessario un intervento sulle disposizioni in tema di motivazione delle sentenze dibattimentali, dove, come già ricordato, si prescrive già la concisione nell'esposizione dei motivi di fatto e di diritto. Potrebbe semmai segnalarsi l'eventualità di una sostituzione – nell'**art. 426, comma 1, lett. d), c.p.p.** – dell'aggettivo "*sommaria*" con l'aggettivo "*sintetica*" a proposito dell'esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui è fondata la decisione emessa ai sensi dell'art. 425 c.p.p.

Gli spazi operativi già oggi assicurati dalla normativa vigente sono stati invero dimostrati dall'emanazione del provvedimento del 28 aprile 2016 con il quale il Primo Presidente della Corte di cassazione ha disposto la redazione di una motivazione semplificata nei casi in cui non è richiesto l'esercizio della funzione di nomofilachia o si sollevano questioni giuridiche la cui soluzione comporta l'applicazione di principi giuridici già affermati dalla Corte e condivisi dal collegio giudicante, o si pongono questioni semplici o motivi manifestamente fondati, infondati o non consentiti. In tali situazioni, il collegio è chiamato a redigere la motivazione in forma "semplificata", con richiamo dei precedenti conformi in caso di prospettazione di questioni giuridiche già risolte nella giurisprudenza di legittimità. Deve, comunque, "fornire una spiegazione della *ratio decidendi*, riferita alla fattispecie decisa, pure

se espressa in estrema sintesi e senza le argomentazioni richieste dalla motivazione di una decisione costituente esercizio della funzione di nomofilachia”.

A fronte di questo importante intervento, potrebbe ‘di riflesso’ ipotizzarsi una modifica dell’**art. 606 c.p.p.**, in forza della quale il ricorrente venga onerato di indicare se l’impostazione giuridica su cui si fonda il ricorso contrasti o meno con precedenti pronunce della Corte e altresì di addurre, a pena di inammissibilità dello specifico motivo, nel caso in cui vi sia una giurisprudenza assolutamente dominante od anche tradottasi in una pronuncia delle Sezioni unite che si riveli contraria alla tesi sostenuta nel ricorso, le ragioni che giustificano la pretesa del superamento dell’indirizzo seguito dai giudici della Cassazione.

In tale prospettiva, si segnala, quale spunto di ulteriore riflessione in ambito penalistico, l’incisiva formulazione contenuta nell’art. 360-*bis* c.p.c., alla stregua del quale “*Il ricorso è inammissibile: 1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa*”.

Su un piano di affermazione generale del principio di sinteticità, il gruppo propone comunque sin d’ora di sottolineare, nella disposizione sulla forma delle impugnazioni, l’esigenza di sinteticità (**art. 581, comma 2, c.p.p.**) che, quindi, riguarderà *in primis* l’enunciazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Si è poi sottolineata l’esigenza di procedere a una disciplina normativa dei presupposti che in vario modo rimandano al concetto di autosufficienza del ricorso per cassazione, soprattutto alla luce del fatto che il timore di un’interpretazione particolarmente gravosa dei relativi oneri coinvolgenti le parti ricorrenti costituisce una delle ragioni del denunciato sovradimensionamento degli atti difensivi davanti alla Suprema Corte. Si è pertanto ritenuto di puntualizzare i contenuti del fascicolo processuale da trasmettere al giudice del ricorso, e, a tal fine, si è ritenuta particolarmente incisiva la formulazione proposta dalla commissione presieduta dal consigliere Carcano “*per l’elaborazione dello schema di decreto legislativo per la riforma del sistema delle impugnazioni*”, i cui lavori si sono conclusi il 27 aprile 2016.

Di conseguenza, nell’articolato normativo allegato alla presente relazione, si è riportato anche il testo dell’**art. 165-bis disp. att. c.p.p.** proposto della predetta commissione, il cui contenuto “*è rappresentato dalla fissazione dell’obbligo per il giudice a quo di trasmettere al giudice dell’impugnazione – unitamente al provvedimento impugnato e ai ricorsi o appelli proposti dalle parti – l’indicazione di una serie di dati, funzionali a una più sollecita incardinazione e definizione dei giudizi d’appello e di legittimità*” (relazione della commissione Carcano, p. 11). In tale contesto, in occasione dei ricorsi per cassazione, sarà compito della cancelleria del giudice *a quo* allegare, se già non contenuta sulla base delle vigenti disposizioni, copia degli atti specificamente indicati dal ricorrente, ovvero l’attestazione della loro mancanza.

La correlazione tra il contenuto del fascicolo e la promozione della speditezza del giudizio di cassazione è posta in chiara evidenza nella nota che il Primo Presidente ha indirizzato il 23 dicembre 2015 (immediatamente dopo la sottoscrizione dei Protocolli con il Consiglio nazionale forense) al Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia. In essa si evidenzia come i temi della completezza del fascicolo trasmesso alla Corte dalle cancellerie dei giudici del merito e dell’esattezza e immediata rilevabilità delle informazioni rilevanti per la registrazione e l’esame preliminare dei ricorsi concorrano con le regole negoziate di redazione “sintetica” degli atti di parte, nel perseguimento dell’obiettivo di contenimento dei tempi di gestione e trattazione del giudizio di legittimità.

È evidente, per esempio, che la trasmissione alla Corte di un fascicolo ordinato e completo è condizione essenziale perché possa aver seguito l'indicazione del Protocollo, secondo la quale il canone di autosufficienza del ricorso è assolto dalla parte, una volta che questa abbia specificamente elencato gli atti processuali recanti le informazioni rilevanti per l'esame della censura, unitamente agli elementi utili al loro reperimento nel fascicolo (affollazione, faldone, ecc.). Per converso, la previsione, nel Protocollo, di una sezione del ricorso specificamente dedicata all'elencazione degli atti essenziali per l'esame dei motivi agevola il compito delle cancellerie incaricate della formazione del fascicolo.

Se da un lato, pertanto, il gruppo ha ritenuto di dover rimarcare l'assoluta opportunità di introduzione della disposizione d'attuazione sopra citata, d'altro lato ha riscontrato l'esigenza di percorrere ogni strada già accessibile *de iure condito*, corrispondendo alle sollecitazioni espresse dal Primo Presidente. Ciò è avvenuto nel corso dei lavori attraverso l'applicazione di una metodologia (per questo aspetto originale) consistente nella sottoposizione al gruppo delle riflessioni della Direzione generale della giustizia penale, in vista della redazione di una circolare che il Direttore generale ha quindi completato tenendo conto anche dei contributi emersi dalla discussione.

La circolare formula, dunque, raccomandazioni relative alle informazioni che devono essere immediatamente rilevabili dalla copertina del fascicolo, selezionandole sulla base della loro rilevanza per l'individuazione dei ricorsi prioritari. Essa predispose, altresì, accorgimenti funzionali all'immediata verifica della tempestività dei ricorsi e all'esatta individuazione delle imputazioni.

In tema di composizione dei fascicoli, vengono rilanciate le indicazioni selettive contenute in circolari precedenti (n. 582 del 6 febbraio 2001 e n. 64 dell'8 luglio 2008), con integrazioni suggerite dall'esperienza e dalle innovazioni normative nel frattempo intervenute. Altre raccomandazioni attengono alla formazione dei fascicoletti formati ai sensi dell'art. 164, comma 4, disp. att. c.p.p.

La preoccupazione di contemperare l'esigenza di completezza dei fascicoli con il contenimento dei costi di spedizione e con la dimensione degli spazi di archiviazione disponibili presso la Corte ha dato luogo al suggerimento di trasmettere in formato digitale, anziché cartaceo, i provvedimenti e gli atti più voluminosi. Delle risorse offerte dall'informatica tiene conto anche la parte dedicata alle informazioni di copertina, alla cui compilazione si è suggerito di procedere mediante estrazione dei dati contenuti nei registri informatici degli affari penali, in uso presso le giurisdizioni di merito.

Il testo della nuova circolare della Direzione generale della giustizia penale, così definito e di imminente diramazione, viene allegato alla presente relazione.

Una volta chiarite le modalità della trasmissione degli atti, si è proceduto all'individuazione di una risposta chiara all'interrogativo sull'ampiezza degli oneri gravanti sul ricorrente. È stato quindi proposto l'inserimento di un ultimo comma dell'**art. 606 c.p.p.**, nel quale si sancisce, a pena di inammissibilità del ricorso, l'onere per il ricorrente di elencare tutti gli atti del processo richiamati nell'impugnazione con riferimento ai motivi proposti. Tale elencazione dovrà essere corredata dall'individuazione della collocazione dell'atto nel fascicolo processuale, così da favorirne il rinvenimento, soprattutto in presenza di fascicoli particolarmente voluminosi. Ove l'atto non sia contenuto nel fascicolo processuale, il ricorrente, a pena di inammissibilità del motivo fondato su tale atto, ha l'onere di allegarne copia, ovvero, in caso di mancato rilascio della copia da parte della cancelleria, di fornirne precisa indicazione.

Particolare attenzione è stata riservata dal gruppo al tema della sinteticità nell'oralità processuale. Nell'intento di individuare spazi operativi ulteriori del principio di sinteticità degli atti, si è ritenuto di poter intervenire sui momenti nei quali le parti e il giudice procedono oralmente nello sviluppo delle rispettive attività processuali. In particolare, si è proposto di integrare la norma dell'**art. 523, comma 3, c.p.p.** in tema di poteri di direzione della discussione da parte del presidente del collegio, attribuendogli il potere di fissare, se necessari, "*limiti temporali agli interventi delle parti*". Verrebbe così propiziata una impostazione della discussione che favorisce la mancanza di quelle divagazioni, ripetizioni ed interruzioni le quali già oggi il presidente deve impedire nell'esercizio dei suoi poteri, peraltro non compiutamente definiti dalla normativa vigente.

Nella medesima prospettiva di razionale impiego dei tempi destinati all'attività orale, si è ritenuto di poter qualificare, nell'**art. 614, comma 3, c.p.p.**, come "*sintetica*" la relazione con la quale il presidente o il consigliere da lui delegato riferisce in udienza. Essa presupporrà dunque, da parte del relatore, la selezione dei passaggi di effettivo rilievo della vicenda processuale e dei motivi proposti.

Il ruolo presidenziale viene decisamente valorizzato dall'ulteriore innovazione che si intende apportare all'**art. 614 c.p.p.**, con l'aggiunta di un comma quinto nel quale si prevede che "*Dopo la relazione, il presidente può invitare le parti a trattare specificamente alcune questioni rilevanti per la decisione*": ciò al fine di far concentrare l'attenzione delle parti sui temi che paiono necessitare di un contributo orale.

**Allegati:**

- schema delle modifiche proposte al codice di procedura civile
- schema delle modifiche proposte al codice di procedura penale
- circolare del Direttore generale della giustizia penale.

**Gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti processuali  
nei procedimenti di competenza della Corte di cassazione**

(istituito con d.m. 9 febbraio 2016)

**Ipotesi di modifica alle disposizioni del**

**CODICE DI PROCEDURA CIVILE**

Testo vigente	Testo modificato
<p><b>Art. 366 c.p.c.</b> Contenuto del ricorso</p> <p>Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) l'indicazione delle parti;</li> <li>2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata;</li> <li>3) l'esposizione sommaria dei fatti della causa;</li> <li>4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall'articolo 366-bis;</li> <li>5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto;</li> <li>6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.</li> </ol> <p>Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione.</p> <p>Nel caso previsto nell'articolo 360, secondo comma, l'accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso.</p> <p>Le comunicazioni della cancelleria e le</p>	<p><b>Art. 366 c.p.c.</b> Contenuto del ricorso</p> <p>Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) l'indicazione delle parti;</li> <li>2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata;</li> <li>3) <b>la chiara ed essenziale</b> esposizione dei fatti della causa;</li> <li>4) <b>la chiara e sintetica esposizione dei</b> motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione, <b>per ciascuno di essi</b>, delle norme di diritto su cui si fondano;</li> <li>5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto;</li> <li>6) la specifica indicazione, <b>per ciascuno dei motivi di cui al n. 4) che precede, del passo</b> degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali <b>lo stesso</b> si fonda, <b>nonché del momento in cui essi sono stati depositati o si sono formati nel processo.</b></li> </ol> <p><b>Il rispetto della previsione di cui al n. 6) del comma che precede e dell'art. 369, comma 2, n. 4) soddisfa il requisito dell'autosufficienza.</b></p> <p>Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione.</p> <p>Nel caso previsto nell'articolo 360, secondo comma, l'accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso.</p> <p>Le comunicazioni della cancelleria e le</p>

<p>notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell'articolo 136, secondo e terzo comma.</p> <p><b>Art. 369 c.p.c.</b> Deposito del ricorso</p> <p>Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità, nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.</p> <p>Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio;</li> <li>2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo 362;</li> <li>3) la procura speciale, se questa è conferita con atto separato;</li> <li>4) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.</li> </ol> <p>Il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o del quale si contesta la giurisdizione la trasmissione alla cancelleria della Corte di cassazione del fascicolo d'ufficio; tale richiesta è restituita dalla cancelleria al richiedente munita di visto, e deve essere depositata insieme col ricorso.</p>	<p>notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell'articolo 136, secondo e terzo comma.</p> <p><b>Art. 369 c.p.c.</b> Deposito del ricorso</p> <p>Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità, nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.</p> <p>Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio;</li> <li>2) copia autentica <b>o autenticata</b><sup>1</sup> della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica <b>o autenticata</b> dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo 362; <b>tali depositi possono essere omessi nel caso in cui i documenti sopra indicati, ad eccezione della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove avvenuta, siano già presenti nel fascicolo d'ufficio informatico del giudice che li ha pronunciati;</b></li> <li>3) la procura speciale, se questa è conferita con atto separato;</li> <li>4) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda; <b>il deposito dell'intero fascicolo di parte del giudizio di merito non esonera la parte dal rispetto del disposto dell'articolo 366, comma 1, n. 6) e dell'obbligo di autonomo deposito, in formato cartaceo o informatico, degli atti processuali, dei documenti, dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.</b></li> </ol> <p>Il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o del quale si contesta la giurisdizione la trasmissione alla cancelleria della Corte di cassazione del fascicolo d'ufficio; tale richiesta è restituita dalla cancelleria al richiedente munita di visto, e deve essere depositata insieme col ricorso.</p>
---	--

<sup>1</sup> Ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), nel testo introdotto dall'art. 52 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114).

<p><b>Art. 378 c.p.c.</b> Deposito di memorie di parte</p> <p>Le parti possono presentare le loro memorie in cancelleria non oltre cinque giorni prima dell'udienza.</p> <p><b>Art. 379 c.p.c.</b> Discussione</p> <p>All'udienza il relatore riferisce i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il contenuto del provvedimento impugnato e, in riassunto, se non vi è discussione delle parti, i motivi del ricorso e del controricorso.</p> <p>Dopo la relazione il presidente invita gli avvocati delle parti a svolgere le loro difese.</p> <p>Quindi il pubblico ministero espone oralmente le sue conclusioni motivate.</p> <p>Non sono ammesse repliche, ma gli avvocati delle parti possono nella stessa udienza presentare alla Corte brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni del pubblico ministero.</p> <p><b>Art. 380-bis c.p.c.</b> Procedimento per la decisione sull'inammissibilità del ricorso e per la decisione in camera di consiglio</p> <p>Il relatore della sezione di cui all'articolo 376, primo comma, primo periodo, se appare possibile definire il giudizio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la relativa pronuncia.</p> <p>Il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte.</p>	<p><b>Art. 378 c.p.c.</b> <b>Memorie di parte</b></p> <p><b>Il pubblico ministero può presentare una breve memoria in cancelleria non oltre quindici giorni prima dell'udienza.</b></p> <p>I difensori possono presentare le loro brevi memorie in cancelleria non oltre cinque giorni prima dell'udienza <b>per illustrare i motivi già esposti negli atti introduttivi e per replicare alle ragioni delle altre parti e alla memoria del pubblico ministero.</b></p> <p><b>Art. 379 c.p.c.</b> Discussione</p> <p>All'udienza il relatore riferisce <b>sinteticamente</b> i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il contenuto del provvedimento impugnato e, in riassunto, se non vi è discussione delle parti, i motivi del ricorso e del controricorso, <b>indicando, ove occorra, le questioni rilevanti per la decisione.</b></p> <p>Dopo la relazione il presidente invita gli avvocati delle parti a svolgere le loro difese, <b>anche con particolare riferimento a specifici aspetti evidenziati dal relatore.</b></p> <p>Quindi il pubblico ministero espone oralmente le sue conclusioni motivate.</p> <p><b>Il presidente dirige la discussione fissando, se lo ritiene necessario, limiti temporali per lo svolgimento delle difese.</b></p> <p>Non sono ammesse repliche, ma gli avvocati delle parti possono nella stessa udienza presentare alla Corte brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni del pubblico ministero.</p> <p><b>Art. 380-bis c.p.c.</b> Procedimento per la decisione sull'inammissibilità del ricorso e per la decisione in camera di consiglio</p> <p>Il relatore della sezione di cui all'articolo 376, primo comma, primo periodo, se appare possibile definire il giudizio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la relativa pronuncia.</p> <p>Il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte.</p>
--	---

<p>Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza, il decreto e la relazione sono notificati agli avvocati delle parti i quali hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima, e di chiedere di essere sentiti, se compaiono.</p> <p>Se il ricorso non è dichiarato inammissibile, il relatore nominato ai sensi dell'articolo 377, primo comma, ultimo periodo, quando appaiono ricorrere le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione dei motivi in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio e si applica il secondo comma.</p> <p>Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.</p> <p><b>Art. 380-ter c.p.c.</b>  Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza</p> <p>Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numero 4, il presidente, se non provvede ai sensi dell'articolo 380-bis, primo comma, richiede al pubblico ministero le sue conclusioni scritte. Le conclusioni ed il decreto del presidente che fissa l'adunanza sono notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono, limitatamente al regolamento di giurisdizione.</p> <p>Non si applica la disposizione del quinto comma dell'articolo 380-bis.</p> <p><b>Art. 384 c.p.c.</b>  Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito</p> <p>La Corte enuncia il principio di diritto quando decide il ricorso proposto a norma dell'articolo 360, primo comma, n. 3), e in ogni altro caso in cui, decidendo su altri motivi del ricorso, risolve una questione di diritto di particolare importanza. La Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a</p>	<p>Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza, il decreto e la relazione sono notificati agli avvocati delle parti i quali hanno facoltà di presentare <b>brevi</b> memorie non oltre cinque giorni prima, e di chiedere di essere sentiti, se compaiono.</p> <p>Se il ricorso non è dichiarato inammissibile, il relatore nominato ai sensi dell'articolo 377, primo comma, ultimo periodo, quando appaiono ricorrere le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione dei motivi in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio e si applica il secondo comma.</p> <p>Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.</p> <p><b>Art. 380-ter c.p.c.</b>  Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza</p> <p>Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numero 4, il presidente, se non provvede ai sensi dell'articolo 380-bis, primo comma, richiede al pubblico ministero le sue conclusioni scritte. Le conclusioni ed il decreto del presidente che fissa l'adunanza sono notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare <b>brevi</b> memorie non oltre cinque giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono, limitatamente al regolamento di giurisdizione.</p> <p>Non si applica la disposizione del quinto comma dell'articolo 380-bis.</p> <p><b>Art. 384 c.p.c.</b>  Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito</p> <p>La Corte enuncia il principio di diritto quando decide il ricorso proposto a norma dell'articolo 360, primo comma, n. 3), e in ogni altro caso in cui, decidendo su altri motivi del ricorso, risolve una questione di diritto di particolare importanza. La Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a</p>
--	--

<p>quanto statuito dalla Corte, ovvero decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.</p> <p>Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, la Corte riserva la decisione, assegnando con ordinanza al pubblico ministero e alle parti un termine non inferiore a venti e non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla medesima questione. Non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso la Corte si limita a correggere la motivazione.</p> <p><b>Art. 385 c.p.c.</b> Provvedimenti sulle spese. La corte, se rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese. Se cassa senza rinvio o per violazione delle norme sulla competenza, provvede sulle spese di tutti i precedenti giudizi, liquidandole essa stessa o rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata. Se rinvia la causa ad altro giudice, può provvedere sulle spese del giudizio di cassazione o rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio.</p> <p><b>Art. 140 disp. att. c.p.c.</b> Deposito delle memorie di parte.</p> <p>Le parti che depositano memorie a norma dell'articolo 378 del codice debbono unire almeno</p>	<p>quanto statuito dalla Corte, ovvero decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.</p> <p>Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, la Corte riserva la decisione, assegnando con ordinanza al pubblico ministero e alle parti un termine non inferiore a venti e non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione per il deposito in cancelleria di <b>brevi memorie contenenti</b> osservazioni sulla medesima questione. Non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso la Corte si limita a correggere la motivazione.</p> <p><b>Art. 385 c.p.c.</b> Provvedimenti sulle spese. La corte, se rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese. Se cassa senza rinvio o per violazione delle norme sulla competenza, provvede sulle spese di tutti i precedenti giudizi, liquidandole essa stessa o rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata. Se rinvia la causa ad altro giudice, può provvedere sulle spese del giudizio di cassazione o rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio. <b>Nel provvedere sulle spese, la corte può ridurre o aumentarne l'importo fino ad massimo del 20% se le parti non si sono attenute, nella redazione degli atti difensivi, a criteri di chiarezza e sinteticità.</b></p> <p><b>Art. 140 disp. att. c.p.c.</b> <b>Atti di parte.</b></p> <p><b>Le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica, anche in conformità con le previsioni dei protocolli processuali stipulati dal Primo Presidente della Corte di cassazione, dal Procuratore generale della Corte di cassazione e dal Presidente del Consiglio nazionale forense.</b> <b>Il solo mancato rispetto delle previsioni dei protocolli non è motivo di inammissibilità dell'atto o di altra conseguenza a carico delle parti.</b></p> <p>Le parti che depositano memorie a norma dell'articolo 378 del codice debbono unire almeno</p>
--	---

tre copie in carta libera, oltre le copie per ciascuna delle altre parti.

Il cancelliere non può ricevere le memorie che non siano accompagnate dalle tre copie in carta libera.

tre copie in carta libera, oltre le copie per ciascuna delle altre parti.

Il cancelliere non può ricevere le memorie che non siano accompagnate dalle tre copie in carta libera.

**Gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti processuali  
nei procedimenti di competenza della Corte di cassazione**

(istituito con d.m. 9 febbraio 2016)

**Ipotesi di modifica alle disposizioni del**

**CODICE DI PROCEDURA PENALE**

Testo vigente	Testo modificato
<p data-bbox="188 972 547 1032"><b>Art. 523 c.p.p.</b> Svolgimento della discussione</p> <p data-bbox="150 1077 769 1319">1. Esaurita l'assunzione delle prove, il pubblico ministero e successivamente i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato formulano e illustrano le rispettive conclusioni, anche in ordine alle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3bis.</p> <p data-bbox="150 1328 769 1462">2. La parte civile presenta conclusioni scritte, che devono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare.</p> <p data-bbox="150 1471 769 1536">3. Il presidente dirige la discussione e impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione.</p> <p data-bbox="150 1615 769 1785">4. Il pubblico ministero e i difensori delle parti private possono replicare; la replica è ammessa una sola volta e deve essere contenuta nei limiti strettamente necessari per la confutazione degli argomenti avversari.</p> <p data-bbox="150 1794 769 1890">5. In ogni caso l'imputato e il difensore devono avere, a pena di nullità, la parola per ultimi se la domandano.</p> <p data-bbox="150 1899 769 2033">6. La discussione non può essere interrotta per l'assunzione di nuove prove, se non in caso di assoluta necessità. Se questa si verifica, il giudice provvede a norma dell'articolo 507.</p>	<p data-bbox="833 651 1214 712"><b>Art. 109-bis c.p.p.</b> <b>Principio di sinteticità degli atti</b></p> <p data-bbox="794 757 1415 891"><b>1. Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica, inserendo in essi soltanto le informazioni e gli argomenti necessari al loro scopo.</b></p> <p data-bbox="833 972 1192 1032"><b>Art. 523 c.p.p.</b> Svolgimento della discussione</p> <p data-bbox="794 1077 1415 1319">1. Esaurita l'assunzione delle prove, il pubblico ministero e successivamente i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato formulano e illustrano le rispettive conclusioni, anche in ordine alle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3bis.</p> <p data-bbox="794 1328 1415 1462">2. La parte civile presenta conclusioni scritte, che devono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare.</p> <p data-bbox="794 1471 1415 1606"><b>3. Il presidente dirige la discussione e impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione, fissando, se lo ritiene necessario, limiti temporali agli interventi delle parti.</b></p> <p data-bbox="794 1615 1415 1785">4. Il pubblico ministero e i difensori delle parti private possono replicare; la replica è ammessa una sola volta e deve essere contenuta nei limiti strettamente necessari per la confutazione degli argomenti avversari.</p> <p data-bbox="794 1794 1415 1890">5. In ogni caso l'imputato e il difensore devono avere, a pena di nullità, la parola per ultimi se la domandano.</p> <p data-bbox="794 1899 1415 2033">6. La discussione non può essere interrotta per l'assunzione di nuove prove, se non in caso di assoluta necessità. Se questa si verifica, il giudice provvede a norma dell'articolo 507.</p>

**Art. 581 c.p.p.**

Forma dell'impugnazione

1. L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo, il giudice che lo ha emesso, e sono enunciati:

- a) i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;
- b) le richieste;
- c) i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

**Art. 606 c.p.p.**

Casi di ricorso

1. Il ricorso per cassazione può essere proposto per i seguenti motivi:

- a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;
- b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;
- c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza;
- d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'articolo 495, comma 2;
- e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dagli atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame.

2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili.

3. Il ricorso è inammissibile se proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per

**Art. 581 c.p.p.**

Forma dell'impugnazione

1. L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso.

**2. L'impugnazione deve essere chiara e sintetica e deve enunciare:**

- a) i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;
- b) le richieste;
- c) i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

**Art. 606 c.p.p.**

Casi di ricorso

1. Il ricorso per cassazione può essere proposto per i seguenti motivi:

- a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;
- b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;
- c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza;
- d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'articolo 495, comma 2;
- e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dagli atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame.

2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili.

3. Il ricorso è inammissibile se proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per

<p>violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello.</p> <p><b>Art. 614</b> Dibattimento</p> <p>1. Le norme concernenti la pubblicità, la polizia e la disciplina delle udienze e la direzione della discussione nei giudizi di primo e di secondo grado si osservano davanti alla corte di cassazione, in quanto siano applicabili.</p> <p>2. Le parti private possono comparire per mezzo dei loro difensori.</p> <p>3. Nell'udienza stabilita, il presidente procede alla verifica della costituzione delle parti e della regolarità degli avvisi, dandone atto a verbale; quindi, il presidente o un consigliere da lui delegato fa la relazione della causa.</p> <p>4. Dopo la requisitoria del pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato espongono <b>nell'ordine</b> le loro difese. Non sono ammesse repliche.</p>	<p>violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello.</p> <p><b>4. A pena di inammissibilità del ricorso, il ricorrente deve formare apposito elenco degli atti del processo richiamati nell'impugnazione con riferimento ai motivi proposti, indicandone la collocazione all'interno del fascicolo processuale. Ove l'atto non sia contenuto nel fascicolo processuale, il ricorrente, a pena di inammissibilità del motivo fondato su tale atto, ha l'onere di allegarne copia, ovvero, in caso di mancato rilascio della copia da parte della cancelleria, di fornirne precisa indicazione.</b></p> <p><b>Art. 614</b> Dibattimento</p> <p>1. Le norme concernenti la pubblicità, la polizia e la disciplina delle udienze e la direzione della discussione nei giudizi di primo e di secondo grado si osservano davanti alla corte di cassazione, in quanto siano applicabili.</p> <p>2. Le parti private possono comparire per mezzo dei loro difensori.</p> <p>3. Nell'udienza stabilita, il presidente procede alla verifica della costituzione delle parti e della regolarità degli avvisi, dandone atto a verbale; quindi, il presidente o un consigliere da lui delegato fa <b>una sintetica</b> relazione della causa.</p> <p>4. Dopo la requisitoria del pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato espongono nell'ordine le loro difese. Non sono ammesse repliche.</p> <p><b>5. Dopo la relazione, il presidente può invitare le parti a trattare specificamente alcune questioni rilevanti per la decisione.</b></p>
--	---

**IL GRUPPO RITIENE, INFINE, DI PROPORRE l'introduzione della norma elaborata dalla commissione istituita "per l'elaborazione dello schema di decreto legislativo per la riforma del sistema delle impugnazioni" (pres. Carcano):**

**Art. 165-bis disp. att. c.p.p.**

Adempimenti connessi alla trasmissione degli atti al giudice della impugnazione

1. Gli atti da trasmettere al giudice della impugnazione devono contenere i seguenti dati, inseriti in distinti allegati formati subito dopo la presentazione dell'atto di impugnazione a cura del giudice o del presidente del collegio che ha emesso la decisione:

a) nominativi dei difensori, di fiducia o di ufficio, con indicazione della data di nomina;

b) dichiarazioni o elezioni o determinazioni di domicilio, con indicazione delle relative date;

c) termini di prescrizione riferiti a ciascun reato, con indicazione degli atti interruttivi e delle specifiche cause di sospensione del relativo corso, ovvero eventuali dichiarazioni di rinuncia alla prescrizione;

d) termini di scadenza di misure cautelari in atto, con indicazione della data di inizio e di eventuali dichiarazioni di sospensione o proroga.

2. Nel caso di ricorso per cassazione, a cura della cancelleria deve essere inserita in separato fascicolo allegato all'atto di ricorso, qualora non già contenuta negli atti trasmessi alla corte di cassazione sulla base delle vigenti disposizioni, copia degli atti specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione, ovvero deve essere fatta attestazione della loro mancanza agli atti del procedimento.



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
Direzione Generale della Giustizia Penale

*Al Primo Presidente della Corte di cassazione*

*Al Procuratore generale presso la Corte di cassazione*

*ROMA*

*Ai Presidenti delle Corti di appello*

*Ai Procuratori generali della Repubblica  
presso le Corti di appello*

*LORO SEDI*

**OGGETTO: Circolare in materia di formazione e tenuta dei fascicoli processuali da trasmettere alla Corte di Cassazione.**

1. Con nota del 23 dicembre 2015, il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha segnalato alcune disfunzioni, concernenti la tenuta dei fascicoli da parte degli uffici giudiziari di merito e la loro trasmissione alla Corte, individuandole come cause di rallentamento delle operazioni di registrazione e di disservizio nell'attività di esame preliminare dei ricorsi svolta dai magistrati delegati dal Primo Presidente.

Discende dall'analitica nota del Primo Presidente la necessità di rilanciare le raccomandazioni contenute in precedenti circolari di questa Direzione Generale (n. 582 del 6 febbraio 2001 e n. 64 dell'8 luglio 2008), con integrazioni suggerite dalla constatazione successiva di inconvenienti, non emersi all'epoca della loro elaborazione.

Concorre all'attualizzazione dell'intervento ministeriale il Protocollo d'intesa sulle regole redazionali dei ricorsi in materia civile e penale, sottoscritto dal Primo Presidente e dal Presidente del Consiglio nazionale forense in data 17 dicembre 2015. Lo stesso Primo Presidente, del resto, contestualizza la sua segnalazione menzionando le regole redazionali concordate con il Consiglio Nazionale Forense.

Il Protocollo contiene indicazioni in tema di sinteticità e chiarezza del ricorso e si confronta con la necessità di contemperare dette esigenze con il canone di autosufficienza del ricorso che investe, in particolare, le informazioni contenute nel provvedimento impugnato che assumono rilievo per l'esame dei motivi di impugnazione incentrati sull'omessa valutazione o il travisamento di una prova decisiva, ovvero sulla sussistenza di una causa di inammissibilità, nullità o inutilizzabilità.

Ora, la linea di bilanciamento individuata nel documento consiste nel ritenere soddisfacente dell'onere difensivo l'elencazione degli atti processuali recanti le informazioni rilevanti, corredata dalla puntuale indicazione degli elementi funzionali al loro agevole reperimento nel fascicolo. Il che postula l'ordinata e completa composizione del fascicolo trasmesso alla Corte.

La misura dell'urgente necessità del presente intervento può apprezzarsi, tenendo conto del numero ingente dei ricorsi penali che pervengono alla Corte: 55.000 nell'anno 2014, 53.539 nell'anno 2015; con un trend incrementale attestato dal fatto che nel primo trimestre dell'anno 2016 sono stati iscritti 735 ricorsi in più rispetto a quello precedente, per un totale di 13.420.

Si tratta di numeri che rischiano di pregiudicare la concentrazione della Corte sulla funzione di nomofilachia e che perciò hanno indotto il Primo Presidente all'emanazione, in data 28 aprile 2016, di un provvedimento sulla motivazione semplificata delle sentenze penali che si atteggia quale ideale complemento degli interventi messi in campo sul versante degli atti di parte.

Praticando una metodologia innovativa, la presente circolare è stata elaborata con il contributo del Gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti nei procedimenti di competenza della Corte di cassazione, costituito dal Ministro con d.m. 9.2.2016, che ne ha approvato il contenuto.

**2.** Al fine di soddisfare le esigenze rappresentate dal Primo Presidente, è anzitutto opportuno ribadire e integrare alcune raccomandazioni, concernenti la compilazione della **copertina del fascicolo** da parte della cancelleria dell'ufficio di merito.

Questa dovrà riportare, in maniera riconoscibile:

a) le generalità complete del ricorrente o dei ricorrenti con gli eventuali *alias*; l'eventuale dichiarazione o elezione di domicilio; l'indicazione dell'eventuale sottoposizione a misura cautelare personale, con specificazione della misura applicata e del relativo termine di durata;

b) i nomi dei difensori di fiducia o d'ufficio;

c) l'oggetto dei ricorsi, indispensabile perché la Cancelleria della Corte possa selezionare quelli da decidere con urgenza e quelli che vanno registrati con priorità (mandati di arresto europeo, istanze di rimessione, ricusazioni) e possa immediatamente censire i procedimenti che formano oggetto di rilevazioni statistiche (messa alla prova, procedimenti in materia di terrorismo, reati ambientali, frodi in danno dell'UE);

d) il titolo e la data del commesso reato, con indicazione esatta del termine di prescrizione;

e) il provvedimento impugnato, con l'indicazione del suo contenuto, dell'Autorità giudiziaria che lo ha emesso e della relativa data.

Riveste particolare importanza l'indicazione chiara e aggiornata dei dati funzionali al tempestivo assolvimento dell'attività di esame preliminare dei ricorsi. Si tratta delle informazioni relative alla **data del commesso reato, alle sospensioni del termine di prescrizione, alla data di inizio della custodia cautelare e alla sua scadenza**. L'esattezza, l'eshaustività e l'immediata

rilevabilità di detti dati consente, pur a fronte dell'ingente numero di procedimenti instaurati dinanzi alla Corte, la fissazione tempestiva delle udienze, in modo da prevenire il rischio di maturazione del termine di prescrizione dei reati o di scarcerazione degli imputati per decorrenza dei termini di custodia.

Tenuto conto della pluralità delle informazioni da evidenziare, soprattutto nel caso di procedimenti oggettivamente e/o soggettivamente cumulativi, è vivamente raccomandata la predisposizione e la trasmissione alla Corte di schede recanti, per ciascun imputato e per ciascun capo di imputazione, l'indicazione esatta della data di commissione del reato, delle sospensioni della prescrizione e dei relativi motivi, della data di inizio della custodia cautelare e delle eventuali sostituzioni o revoche, delle ordinanze di sospensione dei termini di durata massima della misura personale.

Le copertine e/o le schede recanti le informazioni sopra indicate potranno essere più agevolmente formate, mediante estrazione dei dati contenuti nei registri informatici. Dev'essere pertanto raccomandata la puntuale compilazione e il tempestivo aggiornamento dei moduli informatici. E ciò non soltanto per i fini che qui ci occupano, ma anche allo scopo di consentire il controllo dei termini di prescrizione e di custodia da parte dei giudici che si succedono nella gestione delle fasi di merito, sì da prevenire fenomeni di trattazione tardiva delle procedure e di ritardate scarcerazioni nel corso delle indagini preliminari, dell'udienza preliminare e dei giudizi di primo e secondo grado.

### **3. Alcune carenze rilevate dal Primo Presidente attengono all'intestazione delle sentenze d'appello.**

Queste devono incorporare i **capi di imputazione per esteso, aggiornati nel caso di modifiche intervenute nel corso del giudizio di primo grado; le conclusioni delle parti**, soprattutto quando queste contengano la sollecitazione dell'esercizio di poteri d'ufficio su punti della decisione che non hanno formato oggetto degli originari motivi di appello.

E' poi essenziale, per l'**immediata verifica della tempestività dei ricorsi**, la chiara indicazione da parte delle cancellerie degli uffici di merito, in calce o a margine delle sentenze, delle date di: deposito della decisione, ricorso per cassazione, notificazione degli estratti contumaciali (ove ancora previsti).

Risponde ad esigenze di semplificazione della predisposizione degli avvisi per il giudizio di cassazione, l'esigenza di riportare, nell'intestazione delle sentenze, i difensori di fiducia o di ufficio e le domiciliazioni.

### **4. Venendo alla composizione dei fascicoli da trasmettere alla Corte di cassazione, deve anzitutto ribadirsi la raccomandazione che i fogli in essi contenuti siano legati, numerati e preceduti da un indice scrupolosamente compilato; e che, nel caso di incarti costituiti da più fascicoli, la trasmissione sia accompagnata da una nota recante la precisa indicazione dei fascicoli e degli atti che vi sono raccolti.**

Dev'essere pure ribadita, nel caso di fascicoli composti da più di due faldoni, la raccomandazione di evitare la trasmissione degli atti sprovvisti di utilità ai fini della decisione del ricorso, al fine di contenere i costi di spedizione ed ovviare alle difficoltà di archiviazione della Corte, oltre che al fine di prevenire il rischio di dispersione del materiale processuale.

Appare dunque utile la riproposizione delle indicazioni già fornite dalla richiamata circolare n. 582 del 6 febbraio 2001, in tema di individuazione degli atti essenziali da trasmettere alla Corte, con alcune integrazioni suggerite dall'esperienza e dalle innovazioni normative nel frattempo intervenute.

Fermi restando gli adempimenti previsti dall'art. 164 c. 4 att. c.p.p., devono individuarsi come essenziali i seguenti atti:

A) Giudizio di cognizione

- 1) atto di impugnazione;
- 2) sentenza recante in calce, a cura della cancelleria, le attestazioni necessarie per la verifica di tempestività del ricorso;
- 3) sentenza di primo grado e di appello;
- 4) sentenza annullata dalla Corte di cassazione con rinvio;
- 5) verbali del giudizio di primo grado e di appello, essenziali per la verifica delle eventuali sospensioni della prescrizione e per la consultazione delle ordinanze dibattimentali impugnate con la sentenza;
- 6) nota contenente le imputazioni, ove queste non siano già riportate nell'epigrafe della sentenza;
- 7) atti specificamente richiamati e sui quali si fondano i motivi di ricorso, alla stregua dell'art. 606 lett. e) c.p.p. Nell'individuazione di questi ultimi, la cancelleria del giudice di merito sarà agevolata dalla previsione, nello schema di ricorso penale inserito nel protocollo d'intesa stipulato con il CNF, dell'onere del ricorrente di indicare specificamente, in calce al ricorso, dopo le conclusioni e prima degli allegati, gli atti oggetto delle censure dedotte con i motivi e la loro collocazione nel fascicolo.

B) Giudizio in materia di misure cautelari personali e reali (art. 100 att. c.p.p.):

- 1) atto di impugnazione;
- 2) ordinanza impugnata del cd. Tribunale della libertà;
- 3) ordinanza applicativa della misura cautelare impugnata mediante richiesta di riesame o ricorso diretto per cassazione;
- 4) ordinanza in materia di misure cautelari, diversa da quella sub 3), impugnata mediante appello;
- 5) richiesta di riesame o atto di appello.

C) Giudizio di revisione:

- 1) sentenza di condanna soggetta a revisione;
- 2) sentenze indicate per i casi di revisione previsti dall'art. 630 c. 1 lett. a) e b) c.p.p.;
- 3) ordinanza di inammissibilità della richiesta di revisione o sentenza emessa nel giudizio di revisione;
- 4) atto di impugnazione contro l'ordinanza o sentenza di cui al punto 3).

D) Conflitti di giurisdizione e di competenza (artt. 30, 31 c.p.p.) – Rimessione (art. 46 c.p.p.):

- 1) nota recante la specifica indicazione delle parti private, dei difensori e delle imputazioni;
- 2) denuncia di conflitto con allegata documentazione;
- 3) provvedimenti sulla giurisdizione o sulla competenza dei giudici in conflitto;
- 4) osservazioni, eventuali, dei singoli giudici;

- 5) richiesta di rimessione con allegata documentazione, notificata a cura del richiedente alle altre parti, con eventuali osservazioni del giudice.

Laddove i provvedimenti sopra indicati abbiano dimensione maggiore alle 50 pagine, è raccomandata la trasmissione, in formato PDF, su supporto informatico o secondo le altre modalità consentite dai sistemi informativi ministeriali. Questa raccomandazione deve intendersi riferita anche agli atti più voluminosi da inserire nei *fascioletti*, formati ai sensi dell'art. 164 c. 4 att. c.p.p.

5. La funzionalità dei raccomandati accorgimenti sarà maggiormente apprezzabile, se i giudici estensori avranno cura di ripartire la redazione dei provvedimenti più complessi in sezioni o paragrafi, da riportare in un apposito indice, che ponga immediatamente in evidenza:

- nelle decisioni di cognizione, la distinzione della parte ricostruttiva della responsabilità da quella dedicata al trattamento sanzionatorio; nonché, nel caso di provvedimenti soggettivamente complessi, le sezioni dedicate a ciascun imputato;
- nelle decisioni cautelari, la distinzione tra l'esposizione e valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e le parti dedicate all'analisi dei *pericula libertatis* e alle scelte tecniche operate in tema di proporzionalità e adeguatezza della misura; nonché, nel caso di provvedimenti soggettivamente complessi, le sezioni dedicate a ciascun indiziato.

**Il Direttore Generale**  
*Raffaele Piccirillo*